

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2022.00.01</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>M73022–Modello 730/2022</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2022.00.01 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>20.04.2022</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA730 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro B: Cedolare pertinenze.....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro E: Rigo E23 "Contributi per addetti a servizi domestici" - "Prospetto bollettini INPS".....</i>	<i>2</i>

## Gestione quadri

**M73022****QUA730**

### Quadro B: Cedolare pertinenze

Nell'anagrafica fabbricati delle dichiarazioni 730/2022, nelle pertinenze di categoria C02/C06/C07, per i periodi antecedenti al 2019, era stato erroneamente bloccato il campo per l'applicazione della "**Cedolare secca**", per cui, in fase di conversione, se nel 730/2021 era presente un periodo con data antecedente al 01/01/2019, che terminava nel periodo di imposta 2021 (o attuale) ed era indicato "**Si**" nel campo "**Cedolare secca**", la cedolare non veniva applicata.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni, sia chiuse che aperte, che nell'applicativo 730/2021 hanno delle pertinenze di categoria C02,C06,C07 alle quali è stata applicata la cedolare secca in un periodo antecedente al 01/01/2019, che è terminato nel periodo di imposta 2021.

Per gli immobili elencati nel tabulato è necessario verificare il campo "**Cedolare secca**" ed il relativo calcolo d'imposta ed, in presenza di valore errato, correggere manualmente il dato.

### Quadro E: Rigo E23 "Contributi per addetti a servizi domestici" - "Prospetto bollettini INPS"

Nel rigo E23 "*Contributi per addetti a servizi domestici*", nel prospetto per il calcolo dei contributi deducibili, per i trimestri del 2021, se barrato il flag "**Cassa colf**", veniva erroneamente considerato il coefficiente 0,03 per ora lavorata, invece di 0,06, calcolando, quindi, un importo di contributi non deducibili errato.